

COMUNE DI POZZOMAGGIORE

Provincia di Sassari



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA

TARI

A COPERTURA DEI COSTI DI INVESTIMENTO E DI ESERCIZIO RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI



Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 30 luglio 2021

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 27 aprile 2023

Indice:

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 – Istituzione della Tari	3
Art. 3 – Definizione e classificazione dei rifiuti.....	4
Art. 4 – Presupposto oggettivo della Tari	4
Art. 5 – Dichiarazione TARI	5
Art. 6 – Soggetto attivo.....	5
Art. 7 – Soggetto passivo	5
Art. 8 – Decorrenza	6
Art. 9 – Commisurazione e gettito complessivo della tassa annuale	6
Art. 10 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche	7
Art. 11 – Numero di occupanti	7
Art. 12 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche.....	7
Art. 13 – Esclusione dalla TARI	8
Art. 14 – Rifiuti speciali.....	9
Art. 15– Esenzione dalla TARI.....	9
Art. 16 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d’uso	10
Art. 17 – Agevolazioni tariffarie	10
Art. 18 – Rifiuti avviati al riciclo e al recupero	10
Art. 19 – Uscita dal servizio pubblico utenze non domestiche	11
Art. 20 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio	12
Art. 21 – Modalità di determinazione della superficie imponibile	12
Art. 22 – Tassa giornaliera	13
Art. 23 – Riscossione della Tari.....	13
Art. 24 – Versamenti.....	14
Art. 25 – Rimborsi e compensazioni.....	14
Art. 26 – rateizzazione dei debiti non assolti.....	14
Art. 27 - Ulteriore rateizzazione dei versamenti ordinari.....	15
Art. 28 – Tributo ambientale	16
Art. 29 – Funzionario responsabile.....	16
Art. 30 – Mezzi di controllo	16
Art. 31 – Sanzioni	16
Art. 32 – Contenzioso.....	17
Art. 33 – Norme abrogate.....	17
Art. 34 – Efficacia del Regolamento	17

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dalla Costituzione e dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche ed integrazioni, l'applicazione nel Comune di Pozzomaggiore della tassa sui rifiuti (TARI), istituita ai sensi dell'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modifiche ed integrazioni.

L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, commi 667 e 668, della legge n. 147/2013.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento costituiscono altresì norme di riferimento:

- il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni (*Attuazione delle direttive 91/56/CEE sui rifiuti, 91/698/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio*);
- il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni (*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*);
- il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche ed integrazioni (*istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*);
- il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e successive modifiche ed integrazioni (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*);
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1999, n. 158, e successive modifiche ed integrazioni (*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*);
- la legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modifiche ed integrazioni (*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*);
- la legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche ed integrazioni (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)*);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni (*Norme in materia ambientale*);
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, (commi da 161 a 170), e successive modifiche ed integrazioni (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007*);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modifiche ed integrazioni (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*);
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (commi da 641 a 668), e successive modifiche ed integrazioni (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*);
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*);
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, e successive modifiche ed integrazioni (*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*).
- le deliberazioni di ARERA in materia di gestione di rifiuti.

Art. 2 – Istituzione della Tari

A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita, in sostituzione delle precedenti tasse sui rifiuti, la TARI a copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.

Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità.

Art. 3 – Definizione e classificazione dei rifiuti

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti;
- i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni.

Sono rifiuti speciali:

- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca;
- i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se diversi dai rifiuti urbani;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali, se diversi dai rifiuti urbani;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali, se diversi dai rifiuti urbani;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio, se diversi dai rifiuti urbani;
- i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie, se diversi dai rifiuti urbani;
- i veicoli fuori uso.

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 – Presupposto oggettivo della Tari

La TARI è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti nelle zone del territorio comunale.

A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.

Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La superficie imponibile è quella calpestabile, misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 5 – Dichiarazione TARI

I soggetti che occupano o detengono locali o aree suscettibili a produrre rifiuti devono presentare una dichiarazione, redatta su modello predisposto dal Comune, entro 90 giorni dalla data di inizio dell'occupazione, detenzione, possesso, variazione o cessazione. La dichiarazione è sempre obbligatoria, ad eccezione dei casi di esclusione previsti dalla normativa o dal presente Regolamento.

La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6, all. A TQRIF, delibera ARERA n. 15 del 2022.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento alla TARI siano rimasti invariati.

Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU o TARES, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione della tassa. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette alla TARI devono essere denunciate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica.

La dichiarazione deve essere presentata:

- nel caso di utenze domestiche, dal conduttore, l'occupante o il detentore di fatto;
- per le utenze non domestiche, dal rappresentante legale dell'attività svolta.

La dichiarazione può essere presentata al Comune direttamente all'ufficio protocollo, inviata alla PEC istituzionale dell'Ente, per raccomandata A/R oppure avvalendosi di altre modalità telematiche messe a disposizione dal Comune.

All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente.

Il Comune può modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, provvedendo in tal caso ad informare il dichiarante dell'avvenuta variazione.

Art. 6 – Soggetto attivo

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili e delle aree assoggettabili alla TARI.

Art. 7 – Soggetto passivo

La Tari è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.

Si considera obbligato al pagamento, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.

Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali od aree soggette alla TARI, per i contribuenti non residenti. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.

Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 del Codice Civile ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Art. 8 – Decorrenza

La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette alla TARI e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.

La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti alla TARI, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione della tassa a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione, da parte dell'ufficio preposto, della conduzione od occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti alla tassa.

In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente Regolamento con riferimento all'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora sia stata assolta del contribuente subentrante.

Art. 9 – Commisurazione e gettito complessivo della tassa annuale

Ai sensi dell'art. 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modifiche ed integrazioni, la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. n. 158/1999, nonché secondo il contenuto delle delibere ARERA in materia di rifiuti urbani.

Le categorie tariffarie, articolate per fasce di utenza domestica e non domestica, sono riportate in calce al presente Regolamento nell'allegato A, per farne parte integrante e sostanziale. Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità di utilizzare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. n. 158/1999, che garantiscano comunque il rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, ovvero di adottare coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999.

Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa, sono tuttavia ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del P.E.F. o delle tariffe.

Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Le tariffe sono determinate annualmente dall'organo competente, entro il termine di approvazione stabilito dalla legge, sulla base del P.E.F..

Nell'ipotesi in cui il Comune non dovesse approvare nei termini di legge il P.E.F. ovvero non dovesse provvedere ad adeguare le tariffe, il regolare svolgimento del servizio dovrà comunque essere garantito da parte del gestore.

Qualora, nel corso dell'anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal Comune e/o dal gestore, determinassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio, il Comune, previa verifica dell'esistenza di eventuali economie nella gestione del servizio che possano evitare la modifica tariffaria, potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 446/1997, con richiesta di congruaggio a carico dei soggetti obbligati al pagamento. La modifica tariffaria

non ha comunque effetto retroattivo, salva diversa disposizione di legge che preveda la possibilità di attribuire efficacia retroattiva alle tariffe approvate in corso d'anno.

Art. 10 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

In caso di utilizzo del D.P.R. n. 158/1999, quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. n. 158/1999, prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti ($K_a(n)$) ed alla superficie dei locali occupati o condotti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

Allo stesso modo, in caso di utilizzo del D.P.R. n. 158/1999, quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. n. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento ($K_b(n)$) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza.

Qualora non siano presenti adeguati sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si potrà applicare il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. n. 158/1999, assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1) al suddetto D.P.R. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

La ripartizione dei costi di gestione in parte fissa e variabile è rilevata annualmente dalle specifiche componenti del Piano Finanziario, validato dall'ETC e approvato da ARERA.

I locali dichiarati pertinenze di unità abitative principali, stagionali o a disposizione ai fini IMU, sono considerati pertinenze anche ai fini TARI, e a tali pertinenze vengono applicate eventuali riduzioni e/o agevolazioni secondo la loro ubicazione nel territorio.

Art. 11 – Numero di occupanti

Per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella dichiarazione.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della dichiarazione e al pagamento con vincolo di solidarietà.

Nel caso di utenze domestiche di residenti non è obbligatorio presentare la dichiarazione di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.

Non deve allo stesso modo essere presentata dichiarazione di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.

Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza:

- gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso comunità alloggio o strutture per anziani;
- gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio in altro comune, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa.

In entrambi i casi sopra indicati, è obbligatoria la presentazione della dichiarazione nei modi e termini fissati dalle vigenti norme.

Agli utenti non residenti è attribuito un numero di occupanti per unità immobiliare pari ad uno, sempreché i locali non siano concessi in locazione o in comodato d'uso. In tal caso, per il calcolo della tariffa, si considera il numero effettivo degli occupanti.

Art. 12 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

In caso di utilizzo del D.P.R. n. 158/1999, quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al

D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività (Kc(ap)), per unità di superficie assoggettabile a tariffa.

Allo stesso modo, in caso di utilizzo del D.P.R. n. 158/1999, quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Qualora non siano presenti sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. n. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1) al D.P.R. n. 158/1999, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività (Kd(ap)), da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. n. 158/1999, i coefficienti Kc(ap) e Kd(ap) sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze simili, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile, derivanti da precise e concordanti analogie.

Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative alla parte fissa e variabile delle diverse categorie di utenze non domestiche sulla base di criteri alternativi al D.P.R. n. 158/1999, ovvero adottando coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle ivi allegate, così come di determinare le tariffe relative ai locali e alle superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell'attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie.

La ripartizione dei costi di gestione in parte fissa e variabile è rilevata annualmente dalle specifiche componenti del Piano Finanziario, validato dall'ETC e approvato da ARERA.

Art. 13 – Esclusione dalla TARI

Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.

Sono pertanto esclusi dalla TARI, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- soffitte e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,50, nel quale non sia possibile la permanenza;
- balconi e terrazze scoperti.

Non sono soggetti alla TARI i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Sono esclusi dalla TARI, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- unità immobiliari dichiarate inabitabili o inagibili, prive di qualsiasi utenza;
- i locali inutilizzabili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Le circostanze di cui al presente articolo comportano la non assoggettabilità alla TARI soltanto qualora siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili e da idonea documentazione.

Sono inoltre esclusi dalla TARI i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 14 – Rifiuti speciali

Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a propria cura e spese i produttori stessi, in base alle vigenti norme.

Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali, in presenza di locali ed aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, la tariffa può essere ridotta, limitatamente alla sola parte variabile della tariffa, di una quota pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione di rifiuti generati, sulla base di apposita documentazione da allegarsi alla dichiarazione di occupazione ovvero ad altra specifica istanza di riduzione della tariffa, da cui risulti l'effettiva produzione di rifiuti speciali.

Qualora vi siano obiettive difficoltà nel determinare la superficie ove si formano di norma rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, la superficie complessiva da assoggettare alla parte variabile della tariffa è ridotta secondo lo schema sotto riportato:

Attività Riduzione

- | | |
|--|-----|
| • caseifici | 80% |
| • autocarrozzerie, autofficine, elettrauto, gommisti | 60% |
| • falegnamerie, sale verniciatura, carpenteria metallica | 50% |
| • lavanderie, tintorie | 30% |
| • ambulatori medici e dentistici privati | 30% |
| • altre categorie non comprese nelle precedenti | 30% |

Sono comunque soggetti per intero all'applicazione della TARI i locali adibiti ad ufficio, spogliatoio, servizi, mense e locali ove si producono prevalentemente rifiuti urbani.

La riduzione viene accordata a condizione che venga presentata apposita dichiarazione entro il mese di febbraio dell'anno successivo, a pena di decadenza. Gli interessati devono allegare alla dichiarazione idonea documentazione che dimostri l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, individuando con precisione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali e la loro tipologia.

Art. 15– Esenzione dalla TARI

Sono esentati dal pagamento della TARI:

- i locali ed aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
- le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e di tutte le superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- per i distributori di carburante, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto scoperti, parcheggi e le aree verdi destinate ad ornamento;
- le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione di carico e scarico.

L'esenzione è concessa su richiesta dell'interessato, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto, e tale esenzione spetta anche per gli anni successivi fino a che persistono le condizioni dichiarate. Allorché queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione, se dichiarate dall'interessato, ovvero a seguito di accertamento d'ufficio tendente a verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

Art. 16 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la TARI è ridotta:

- del 30% della sola parte variabile per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, da soggetti residenti o non residenti, a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione originaria o di variazione;
- del 30% della sola parte fissa per le abitazioni ubicate nell'agro di Pozzomaggiore da contribuenti che risiedano in tali locali;
- del 75% della parte fissa e della parte variabile per le abitazioni ubicate nell'agro di Pozzomaggiore e tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, da soggetti residenti o non residenti;
- del 66,66% della parte fissa e della parte variabile per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, purché debitamente dichiarata;
- del 30% della sola parte variabile per le abitazioni e relative pertinenze possedute in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che non rientrino nella fattispecie di cui al punto precedente;
- del 30% della sola parte variabile per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione delle riduzioni, con la presentazione di una dichiarazione di variazione, pena il recupero della maggior taxa dovuta e l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia. Le riduzioni tariffarie previste nel presente articolo non sono in nessun caso cumulabili tra loro.

Art. 17 – Agevolazioni tariffarie

Agevolazioni o esenzioni possono essere disposte dall'Amministrazione comunale attraverso apposite autorizzazioni di spesa che devono assicurare, attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale, la copertura integrale dell'importo risultante dall'applicazione delle medesime agevolazioni.

Le regole, i principi e i criteri per beneficiare delle predette agevolazioni devono essere approvate con deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 18 – Rifiuti avviati al riciclo e al recupero

I produttori di rifiuti urbani che dimostrino l'avvio al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, è stabilita, in proporzione, una riduzione della quota variabile della TARI.

La riduzione è determinata con riferimento al coefficiente Kd stabilito dal Comune per ciascuna categoria, individuando il rapporto tra rifiuto potenziale ottenuto moltiplicando il Kd per la superficie tassabile ed il rifiuto avviato al riciclo determinato in relazione alla documentazione fornita dal produttore.

Il titolare dell'attività deve presentare l'istanza di riduzione, nei modi previsti dalle vigenti norme, entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno e presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno idonea documentazione nella quale devono essere specificati tutti i seguenti dati:

- indicazione dei locali dove si producono i rifiuti avviati a riciclo;
- indicazione dei codici dei rifiuti avviati a riciclo;
- il periodo dell'anno in cui sono stati prodotti i rifiuti avviati a riciclo;
- copia del registro di carico e scarico o del MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti, attestante l'avvio a riciclo dei rifiuti;
- copia del contratto stipulato con il soggetto a cui sono consegnati i rifiuti.

Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Comune è legittimato ad applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la dichiarazione e la relativa documentazione.

Art. 19 – Uscita dal servizio pubblico utenze non domestiche

Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti devono darne comunicazione preventiva al Comune inviando una dichiarazione nei modi previsti dalla vigente normativa (PEC, ufficio protocollo, raccomandata A/R, ecc.), entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

Per le utenze non domestiche la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

La richiesta di uscita dal servizio pubblico deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'attività.

Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
- g) la durata del periodo per la quale si intende esercitare tale opzione (che deve essere non inferiore a due anni);

Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui sopra, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico. La comunicazione è valida anche come dichiarazione di variazione ai fini della TARI. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo entro il 30 giugno di ciascun anno, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune, con effetti a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

Entro il mese di febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni, i quantitativi dei rifiuti avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità conferite. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio.

Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente Regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 20 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio

Previa formale e motivata diffida dell'utente attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda, da parte del Comune o del soggetto gestore, entro un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, la tassa è ridotta al 20%, in relazione alla durata del servizio irregolare. Analoga riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall'Autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Il Comune, ricevuta la segnalazione, deve immediatamente comunicarlo al gestore del servizio, il quale a sua volta è tenuto a comunicare al Comune medesimo, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, l'avvenuta regolarizzazione del servizio o le cause che non hanno reso possibile tale regolarizzazione, ai fini della comunicazione all'utente.

I contribuenti non possono rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie nel caso di interruzione del servizio per motivi sindacali oppure per imprevedibili impedimenti organizzativi e per sospensioni del servizio temporanee.

Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere, a proprie spese e nel rispetto delle norme che regolano la gestione dei rifiuti, allo smaltimento dei rifiuti prodotti, con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota della TARI corrispondente al periodo di interruzione, previa dimostrazione della modalità adottate per lo smaltimento di tali rifiuti. Per tale fattispecie, l'emergenza deve essere riconosciuta dall'Autorità sanitaria ed il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.

Art. 21 – Modalità di determinazione della superficie imponibile

In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla tassa pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e successive modifiche ed integrazioni, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile è costituita, al pari che per le altre unità immobiliari, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

A fronte di tale disposizione, ove il Comune riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini TARSU o TARES, comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell'immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall'imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l'Ufficio del Territorio, il Comune procede alla modifica d'ufficio delle superfici imponibili.

La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini della TARI non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l'accertamento d'ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini TARSU o TARES, per i quali il soggetto passivo d'imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini TARI nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Comune, ovvero senza necessità di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale del Comune non sia stato posto in condizione di accertare l'effettiva superficie imponibile dell'immobile, una volta esperita la procedura di cui all'art. 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 22 – Tassa giornaliera

Ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 1, dal comma 837 al comma 847, della L. 160/2019, dal 1° gennaio 2021 il canone unico per i mercati sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668, L. 147/2013, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee.

Per tutte le altre fattispecie di occupazione temporanea di suolo pubblico continua ad applicarsi quanto stabilito dall'art. 1, comma 662, L. 147/2013.

La TARI si applica in base a tariffa giornaliera alle superfici effettivamente occupate, con o senza autorizzazione, non soggette al pagamento del Canone Unico Patrimoniale.

Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.

Nell'eventualità che la classificazione contenuta nell'allegato A del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI.

Art. 23 – Riscossione della Tari

La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune.

In deroga all'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche ed integrazioni, il versamento è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso (PagoPa, etc.).

Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in quattro rate consecutive, secondo le scadenze indicate nell'avviso di pagamento.

Qualora l'utente non riceva l'avviso di pagamento, per cause non imputabili né a lui né al Comune, è tenuto a contattare l'ufficio tributi del Comune al fine di poter adempiere all'obbligazione tributaria.

L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.

Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

In caso di omesso, parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Comune procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di accertamento esecutivo con irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni, con avvio della fase di riscossione forzata, nel caso di

mancato pagamento entro i termini per la proposizione del ricorso, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 24 – Versamenti

I versamenti a titolo ordinario non devono essere effettuati qualora l'importo annuo risulti inferiore ad euro 12,00, fatte salve le somme dovute a titolo di tassa giornaliera.

Art. 25 – Rimborsi e compensazioni

Il rimborso degli importi TARI riconosciuti non dovuti o erroneamente versati è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta inoltrata dal contribuente.

Il rimborso può avvenire anche mediante compensazione per la medesima tassa, per gli anni precedenti e/o successivi, a seguito di apposito provvedimento da adottarsi da parte dell'Ente.

A seguito dell'istanza scritta del contribuente, ma senza ulteriori richieste, l'ente procederà alla compensazione del credito nel primo avviso di pagamento emesso oppure al rimborso dello stesso.

Nel caso di eccedenza della TARI rispetto a quanto stabilito da sentenza della Corte di Giustizia Tributaria o da provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria, il Comune dispone lo sgravio o il rimborso entro 120 giorni.

I rimborsi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora l'importo annuo risulti inferiore ad euro 12,00.

Art. 26 – rateizzazione dei debiti non assolti

Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, salvo quanto stabilito per l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale o altre discipline speciali, il Funzionario responsabile del tributo o del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione;

b) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00.

c) Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:

- da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
- oltre 20.000,00: da trentasette a settantadue rate mensili;

d) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

e) Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito secondo criteri di proporzionalità rispetto alle fasce di debito indicate alla lettera c) in ragione della entità dello stesso.

A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a 20.000 euro;

In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per l'Agente nazionale della riscossione (ADER)

f) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c).

g) È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).

h) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustifichino il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.

Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".

L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.

Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

Art. 27 - Ulteriore rateizzazione dei versamenti ordinari

Gli utenti che diano prova di una delle situazioni di seguito indicate, possono usufruire della possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate dell'avviso di pagamento:

- a) utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del d.P.R. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- b) utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
- c) l'importo addebitato superi del 30%, il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.

L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro.

Il comune, pervenuta la richiesta di dilazione, per i casi cui al comma 1, provvederà a trasmettere all'utente i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

La richiesta di rateizzazione di cui al presente articolo deve essere presentata entro il termine di versamento indicato nell'avviso di pagamento.

Le somme dovute, a seguito di accoglimento della domanda di rateizzazione, possono essere maggiorate:

- degli interessi di dilazione che non verranno applicati qualora la soglia di cui alla lettera c) del comma 1 sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al comune;
- degli interessi di mora a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

La scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza dell'avviso di pagamento per l'anno successivo.

In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune.

Art. 28 – Tributo ambientale

Ai sensi dell'art. 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modifiche ed integrazioni, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni.

Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata annualmente dalla Provincia di competenza.

Art. 29 – Funzionario responsabile

Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla TARI.

Art. 30 – Mezzi di controllo

Il funzionario responsabile può inviare questionari ai contribuenti, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla TARI, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà emesso sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile, fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche ed integrazioni.

Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, esclusione, riduzione o agevolazione TARI.

Art. 31 – Sanzioni

Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione della TARI e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie.

Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:

- omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% della tassa non versato, con un minimo di euro 50,00;
- infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% della tassa non versata, con un minimo di euro 50,00;
- mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Comune al fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione della TARI, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00.

In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

La contestazione della violazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 32 – Contenzioso

Avverso l'avviso di pagamento bonario, l'atto formale di richiesta di pagamento, l'avviso di accertamento esecutivo, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione della TARI, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Corte di Giustizia Tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 17 bis, che prevede l'applicazione dell'istituto del reclamo e della mediazione.

Art. 33 – Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

Art. 34 – Efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modifiche ed integrazioni, dal 1° gennaio 2023.

Categorie utenze domestiche

- 01. Usi domestici residenti con un componente familiare e abitazioni a disposizione
- 02. Usi domestici residenti con due componenti familiari
- 03. Usi domestici residenti con tre componenti familiari
- 04. Usi domestici residenti con quattro componenti familiari
- 05. Usi domestici residenti con cinque componenti familiari
- 06. Usi domestici residenti con sei o più componenti familiari

Categorie utenze non domestiche

- 01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 02. Campeggi, distributori carburanti
- 03. Stabilimenti balneari
- 04. Esposizioni, autosaloni
- 05. Alberghi con ristorante
- 06. Alberghi senza ristorante
- 07. Case di cura e riposo
- 08. Uffici e agenzie
- 09. Banche, istituti di credito e studi professionali
- 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 11. Edicola, farmacia, tabaccaio
- 12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
- 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 14. Attività industriali con capannoni di produzione
- 15. Attività artigianali di produzione beni specifici
- 16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
- 17. Bar, caffè, pasticceria
- 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 19. Plurilicenze alimentari e/o miste
- 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
- 21. Discoteche, night club